

(segue art. 8)

**4.** L'autorizzazione di cui al comma 1, può essere revocata dal medesimo organo che l'ha rilasciata, per eventuali irregolarità commesse dal titolare della autorizzazione medesima.

**Art. 9 - Deroghe per le zone montane.**

**1.** Le Comunità montane, nei territori di competenza, sono delegate, su proposta dei Comuni, ad individuare apposite zone, da tabellarsi, ove i residenti possono effettuare la raccolta in deroga ai limiti di cui all'**art. 3**, fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al comma 1 dell'articolo 3 medesimo.

**Art. 10 - Agevolazioni alla raccolta.**

**1.** A coloro che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, sono accordate le seguenti agevolazioni:

- a) accedere alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;
- b) derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al comma 1 dell'**art. 3**.

**2.** Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti:

- a) coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;
- b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;
- c) soci di cooperative agro-forestali.

**TITOLO III - Commercializzazione dei funghi**

**Art. 11 - Commercializzazione. (6)**

**1.** L'autorizzazione comunale alla vendita dei funghi freschi spontanei e alla vendita dei funghi porcini secchi sfusi di cui agli articoli 2 e 7 del DPR 14 luglio 1995, n. 376 è rilasciata a soggetti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate.

**2.** Alla vendita dei funghi freschi spontanei e porcini secchi sfusi può essere adibito un istitutore o un preposto in possesso dell'idoneità di cui al comma 1; in questo caso alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata la dichiarazione con firma autenticata di chi assume l'incarico di vendita.

**3.** La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le strutture territoriali competenti al riconoscimento dell'idoneità di cui al comma 1 e stabilisce le relative modalità.